



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Servizi Finanziari  
Servizio IUC - TARI

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 16 DEL 14/11/2018

**Oggetto:** Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di postalizzazione di tutti gli Avvisi di accertamento TARI, emessi dal Servizio IUC-TARI, per un importo di € 1.820.000,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72)

**Impegno di spesa di € 1.820.000,00 (unmilioneottocentoventimila/00).**

**CIG: 76916251BF**

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data 15 NOV. 2018 prot. n° 12/1937

Registrata all'Indice Generale

Data 19 NOV. 2018 n° 1734

Il Dirigente del Servizio IUC-TARI (a stralcio Tarsu-Tares) Dr. Gaetano Camarda

**Premesso che**

- con delibera n. 30 del 23.04.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- con delibera n. 325 del 27.06.2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con delibera n. 67 del 06.08.2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento del bilancio 2018/2020;
- con delibera n. 448 del 28.09.2018 la Giunta Comunale ha approvato le variazioni del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 conseguenti all'assestamento di bilancio;
- con delibera n. 493 del 25.10.2018 la Giunta Comunale ha approvato, con i poteri del Consiglio, la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018, per l'approvazione del progetto TARI finalizzato alla manovra di riequilibrio del bilancio comunale a seguito della delibera n. 107/2018 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
- la legge 147/2013 all'art. 1 prevede che il Comune con propria deliberazione fissa le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI;

**Dato atto che**

- l'art. 30, comma 1, del vigente Regolamento TARI prevede che: *“gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17, D.lgs. n. 472/1997”*;
- in merito alla notificazione degli avvisi di accertamento è costante l'orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Tributarie, ed in particolare della stessa Corte di Cassazione che con **ordinanza n. 3932 del 17/2/2011**, ha nuovamente ribadito il principio per il quale *“ in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale delle Poste Italiane, conseguentemente qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio”*. Tanto, in quanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore dei servizi di posta Universale ( Poste Italiane Spa), la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela del falso;
- proprio in merito ai servizi postali e alla recentissima evoluzione normativa dettata dall' entrata in vigore della legge 4/8/2017 n. 124, afferente il mercato e la concorrenza, va tenuto presente l'attuale orientamento giurisprudenziale , e precisamente:

1) Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23887 dell'11/10/2017, che in relazione a specifico contenzioso tributario ha, evidenziato, tra l'altro, quanto segue:





- il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che l'art. 4, 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095). Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.

Appare necessario, però, dar conto di se ed in che modo incida su tale univoco orientamento e quindi sulla decisione della presente controversia l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

-La L. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992. Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato. Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come il comma 57 dell'art. 1 della l. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma. Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 [...], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «d'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261» «determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».

Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporre da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.

2) Ordinanza Corte di Cassazione n.324 dell'8/1/2018, sesta sezione civile, che riconferma il principio innanzi evidenziato

- in conformità a tutto quanto espresso innanzi, nell'interesse dell'Amministrazione comunale, risulta necessario porre in essere correttamente il relativo procedimento amministrativo atto a garantire la corretta validità della notifica degli atti tributari, per evitare controversie afferenti la titolarità di chi ha proceduto alla notificazione delle raccomandate AR, con conseguente perdita delle posizioni tributarie oltre che la soccombenza delle spese di giudizio con notevole danno economico per l'Ente.
- trattandosi di attività istituzionale indispensabile e prioritaria, si ravvisa la necessità di ricorrere, per l'acquisizione del servizio di postalizzazione delle raccomandate con avviso di ricevimento, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art.63, co.2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, che nel caso di specie è Poste Italiane Spa;

#### Considerato che

- ai sensi della legge 147/2013 le entrate del tributo TARI devono coprire integralmente il costo del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
- il principio contabile armonizzato ai sensi del D.lgs. n. 118 / 2011 e ss.mm.ii. all'all. 4/2 all'art. 3.7 stabilisce che le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo;
- il Servizio Gestione IUC: TARI ha provveduto ad emettere, nello scorso mese di settembre, gli avvisi di accertamento per omesso versamento relativi all'annualità 2013;
- la Delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale della Campania – n. 107 del 10 settembre 2018, ha fatto emergere la necessità di manovre correttive urgenti per ripristinare gli equilibri di bilancio, e di conseguenza, la necessità di accelerare l'emissione degli avvisi di accertamento anche per le annualità 2014-2017;
- si dovrà quindi procedere alla generazione e alla postalizzazione, entro la fine del 2018, di tutti gli atti già oggetto dell'attuale affidamento, oltre ad ulteriori 530 mila nuovi avvisi di accertamento fermo restando l'attivazione in tempo utile dell'applicativo per l'invio massivo a mezzo posta elettronica certificata ai soggetti obbligati all'iscrizione nel registro INI-PEC;
- che per la stampa, imbustamento e rendicontazione esiti di notifica è stata indetta con determina n. 12 del 06/11/2018 una procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici in corso di svolgimento di cui al CIG 76808462A2;
- che con determina n. 10 del 31/10/2018 si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 106 c. 12 del dlgs 50/2016 alla Imbalplast srl l'incremento delle prestazioni già oggetto dell'appalto in corso per ulteriori 40.000 atti di cui al CIG 7335407958;
- la postalizzazione di tutti gli atti innanzi indicati sarà effettuata per il tramite di Poste Italiane Spa in quanto, nonostante la legge n. 124/2017 abbia abrogato l'esclusiva in capo a tale soggetto (quale fornitore del servizio postale universale) dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e ss.mm.ii., non risultano allo stato rilasciate le nuove licenze individuali relative allo



svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole predisposte da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

**Ritenuto che:**

- sulla base di analisi di mercato e degli affidamenti in corso, il costo unitario previsto è di € 3,50 ;
- il valore presunto dell'affidamento, per un volume stimato di 520.000 avvisi di accertamento TARI anni 2014-2017, è quindi pari a € 1.820.000,00 ;
- per l'invio degli ulteriori 10.000 atti verrà impiegato l'applicativo per l'invio massivo a mezzo PEC;
- non sono previsti rischi interferenziali per cui occorra redigere il DUVRI, pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero;

**Preso atto che**

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento di ogni singolo lotto, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013;
- l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;
- l'impegno di spesa di cui trattasi è escluso dalla casistica inerente la nota PG/2018/787762 dell'11/09/2018 avente ad oggetto "Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, n. 107/2018/PRSP del 10/09/2018. Blocco della spesa ex art. 148 bis co. 3 D.lgs. 267/2000" in quanto la natura della spesa da impegnare con il presente atto afferisce a spese per oneri tassativamente regolati dalla legge nonché spese necessarie ad evitare di arrecare danni patrimoniali all'Ente;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici, e delle offerte;
- il regolamento per la disciplina dei contratti;
- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 comma 2, 183 e 192;
- l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
- Le Linee guida ANAC 3-4/2016;
- il Regolamento di Contabilità;
- la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante "Novità legislative in materia di acquisizione di beni e servizi";
- il testo coordinato del regolamento della TARI per l'annualità 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29/03/2018;

**Verificata:**

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.167/2000 e dell'art.13 comma 1 lett. B del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;



**Atteso che**

- in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG riportato in oggetto;
- non è stata richiesta la valutazione del Coordinatore del Centro Unico Acquisti e Gare, in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al punto 6 dell'allegato 15 alla Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30.07.2012 e ss. mm. ii.;

**Precisato infine che**

Il presente affidamento utilizzerà lo stesso contratto SMA attualmente in vigore con Poste Italiane spa conto contrattuale 30000168-030 ;  
con nota P.G. 989977 del 14/11/2018 è stata data preventiva informativa al Direttore Generale ed al Vice Sindaco con delega al Bilancio del presente affidamento;

**DETERMINA**

**Dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Affidare a Poste Italiane Spa, con sede in Roma - Viale Europa 190 CAP 00144 - Codice Fiscale 97103880585 - Partita IVA 01114601006, la notifica di circa 520.000 avvisi di accertamento ad un costo medio unitario di € 3,50 fermo restando che tale numero potrà subire una eventuale diminuzione in virtù dell'utilizzo dell'invio massivo degli atti tributari a mezzo PEC;

**Impegnare** la spesa per un importo totale di € 1.820.000,00 (unmilioneottocentoventimila/00) IVA esente sul capitolo 107160/2 "ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)" -Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Bilancio 2018;


**Dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014, sul capitolo 107160/2;

**Stabilire che:**

- per la spedizione dei suddetti atti verrà utilizzata l'autorizzazione S.M.A. rilasciata a questo Ente da Poste Italiane per il conto contrattuale 30000168-030
- l'efficacia dell'affidamento è condizionato all'esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- l'affidamento è subordinato all'acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto dal Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto stipulato e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

**Trasmettere** il presente atto alla Direzione Centrale Servizi Finanziari per i conseguenziali adempimenti, per la registrazione all'indice generale ed al portale web, per le pubblicazioni in materia di trasparenza.

Il Dirigente Servizio IUC: TARI  
Dott. Gaetano Camarda





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Servizi Finanziari  
Servizio IUC - TARI

Determina n° 16 del 14.11.2018

Progr. 13601/18

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:

Classificazione 01.04.103 Bilancio 2018 capitolo 107160/2 Impegno 6618  
Data 18.11.18 per

*[Signature]*  
*[Signature]*  
IL RAGIONIERE GENERALE  
*[Signature]*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Dal 28/11/2018

p. IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*